FUSILLO, STRIZZI & ASSOCIATI
Avv. Alessandro Fusillo
Viale delle Milizie, 22 – 00192 ROMA
Tel. 06/3243832 Fax 06/87459135
alessandro.fusillo@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZ. II CIVILE – GIUDICE DOTT. PATRUNO

UDIENZA DEL 24 NOVEMBRE 2021

Note da allegare al verbale d'udienza

Per: i Signori … e altri e altri con l'Avv. Alessandro Fusillo

-ricorrenti e interventori-

Contro:

- Il Governo della Repubblica Italiana in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 (codice fiscale 80188230587), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Via dei Portoghesi n. 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- Il Ministero dell'Interno in persona del Ministro *pro tempore* con sede in Roma, Piazza del Viminale, (codice fiscale 97149560589), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Via dei Portoghesi n. 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- Il Ministero dell'Interno, Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in persona del Direttore *pro tempore*, (codice fiscale 97149560589), con sede in Roma, Piazza del Viminale rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Via dei Portoghesi n. 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- L'Arma dei Carabinieri in persona del Comandante *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Romania n. 45, rappresentata (codice fiscale 80236190585) e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Via dei Portoghesi n. 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- La Guardia di Finanza in persona del Comandante Generale *pro tempore*, con sede in Roma, Viale XXI Aprile n. 51 (codice fiscale 80194230589), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Via dei Portoghesi n. 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- Il Ministro della Difesa in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 8 (codice fiscale 80234710582), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Via dei Portoghesi n. 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

FUSILLO, STRIZZI & ASSOCIATI
Avv. Alessandro Fusillo
Viale delle Milizie, 22 – 00192 ROMA
Tel. 06/3243832 Fax 06/87459135
alessandro.fusillo@pec.it

..*.*.*

Le deduzioni di cui alla memoria dell'Avvocatura erariale e si osserva quanto segue al fine di confutarle.

1. Sulla presunta insussistenza di un pregiudizio irreparabile

L'Avvocatura erariale nega la sussistenza del pregiudizio imminente e irreparabile poiché, premesse alcune considerazioni di carattere generale su siffatto requisito delle misure cautelari atipiche, ritiene che: a) i soggetti vaccinati non subirebbero alcun pregiudizio giacché potrebbero munirsi del certificato verde Covid-19 (ci perdoni il tribunale ma ci rifiutiamo di chiamare il documento in questione "green pass" essendo legati alla regola che esige l'uso dell'italiano quale lingua processuale), b) tutti gli altri potrebbero ottenere il medesimo certificato sottoponendosi a tampone per l'accertamento dell'infezione da SARS-CoV-2 ogni 48 o 72 ore a seconda del tampone utilizzato (e sempreché il governo non decida di abbreviare il termine di efficacia del risultato dell'analisi o escludere la sufficienza del tampone ai fini dell'ottenimento del certificato come sembra sia oggetto di discussione in questi giorni) e c) potrebbero "scegliere" (così sembra dalle osservazioni dei nostri contraddittori) di ammalarsi di Covid-19 potendo usufruire in tal modo di ben sei mesi di certificato verde Covid-19.

La palese assurdità della "soluzione" proposta da parte convenuta è la miglior prova della sussistenza del pregiudizio imminente e irreparabile. La disciplina concernente il certificato verde Covid-19 incide direttamente, escludendone l'esercizio, su di una serie di diritti fondamentali. Fondamentali, appunto, perché tutti gli altri devono cedere a questi diritti e perché rispetto a questi diritti non è possibile ipotizzare un possibile bilanciamento. L'esclusione o la forte limitazione per alcune categorie di cittadini di un diritto quale quello di libertà personale che comprende la facoltà di recarsi, a proprio arbitrio ed a propria discrezione, in un ristorante, un bar, un cinema, un teatro, di viaggiare all'interno del territorio della Repubblica, costituisce l'attacco ad un attributo fondamentale della dignità umana insuscettibile per definizione di una valutazione economica e di una riparazione per equivalente. Certo, al termine del giudizio di merito i ricorrenti e gli interventori, che sono stati lesi nei loro diritti soggettivi di rango costituzionale, ben potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti, ma, in disparte la difficoltà o forse l'impossibilità di valutare in termini monetari il danno derivante dal non essere stati in un museo o dall'aver dovuto rinunciare allo svolgimento dell'attività sportiva che si praticava, il ristoro patrimoniale non potrà mai reintegrare i soggetti danneggiati nella perdita subita che attiene in larga misura a beni immateriali e perciò insuscettibili di valutazione economica per equivalente.

FUSILLO, STRIZZI & ASSOCIATI
Avv. Alessandro Fusillo
Viale delle Milizie, 22 – 00192 ROMA
Tel. 06/3243832 Fax 06/87459135
alessandro.fusillo@pec.it

2. Sulla presunta inammissibilità della domanda in quanto finalizzata ad introdurre un'azione diretta di incostituzionalità delle norme in materia di certificato verde Covid-19

Il ricorso sarebbe inammissibile in quanto diretto a sollevare in maniera surrettizia delle eccezioni di incostituzionalità avverso le norme in materia di certificato verde Covid-19. Non vi è nulla di surrettizio nelle nostre domande. Poiché, come è noto, in Italia non esistono strumenti di impugnazione diretta dinanzi alla Corte costituzionale come il *recurso de amparo* spagnolo oppure la *Verfassungsbeschwerde* tedesca l'unico sistema che ha il cittadino per giungere dinanzi alla Corte costituzionale è quella di agire a tutela del bene della vita leso dalla norma incostituzionale chiedendo che il giudice *a quo* ritenga non manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata e rimetta gli atti alla Consulta. Non è una tecnica surrettizia, è quella prevista dalla legge.

La migliore illustrazione della correttezza dell'operato dei ricorrenti proviene proprio dalle argomentazioni dei nostri contraddittori. Infatti, il *petitum* di questo giudizio non è la dichiarazione di incostituzionalità delle norme, ma la tutela dei diritti soggettivi lesi dalle norme stesse. Si chiede di inibire alle pubbliche autorità ed in particolare a tutte le articolazioni della "forza pubblica" intese come soggetti autorizzati all'uso della violenza contro i cittadini l'attuazione delle norme in quanto lesive di diritti fondamentali e pertanto incostituzionali. Appare evidente come la questione di costituzionalità rientri perfettamente nell'alveo della questione incidentale di cui alla legge 87/1953. Quanto al difetto di rilevanza ci sembra che le avverse argomentazioni non colgano nel segno.

Le norme in materia di certificato verde Covid-19 vietano ai soggetti che ne siano sforniti e, quindi, a tutti i ricorrenti ed interventori lo svolgimento di una serie di attività che rientrano nell'esercizio dei diritti fondamentali inviolabili, primo fra tutti quello di libertà personale. A tutela di questi diritti i ricorrenti e gli interventori chiedono che il tribunale vieti agli organi della forza pubblica di attuare le norme lesive dei diritti fondamentali poiché dette norme sono incostituzionali. Al fine dell'accoglimento della domanda il tribunale non potrà che constatare: a) che i diritti la cui tutela è richiesta sono direttamente incisi dalla normativa in questione e che pertanto la questione di costituzionalità è ammissibile e rilevante, b) che l'accoglimento della domanda – da un mero punto di vista del diritto nazionale italiano – sta e cade con l'accoglimento da parte della Consulta della questione di costituzionalità proposta.

FUSILLO, STRIZZI & ASSOCIATI
Avv. Alessandro Fusillo
Viale delle Milizie, 22 – 00192 ROMA
Tel. 06/3243832 Fax 06/87459135
alessandro.fusillo@pec.it

È curioso che l'azione di migliaia di cittadini, impediti *manu militari* nell'esercizio di diritti che costituiscono la base dello *status* di qualsiasi cittadino di uno stato democratico e che insorgono a tutela di questi diritti fondamentali, possa essere considerata una *lis ficta* dai nostri contraddittori.

Di contro, proprio la categoria delle leggi-provvedimento, richiamata *ex adverso* nella memoria di costituzione, è la miglior prova del fatto che, in ambito civile, mancando un atto amministrativo da impugnare, l'unica via per ottenere la declaratoria di incostituzionalità di un provvedimento legislativo, è l'azione (cautelare o di merito, non importa) finalizzata alla tutela del diritto leso o negato illecitamente dal provvedimento contrastante con la carta fondamentale. D'altro canto, a voler seguire il ragionamento paradossale dell'Avvocatura, il cittadino non potrebbe mai sostenere l'incostituzionalità di una norma poiché nel giudizio *a quo* gli sarebbe inibito di sollevare la questione fin dalle conclusioni iniziali.

Peraltro, i nostri contraddittori fanno voluta confusione tra due ambiti nettamente distinti della domanda proposta. La quale illustra la questione di costituzionalità come un elemento aggiuntivo, se si vuole di rafforzamento, ma certo non centrale del giudizio. La domanda principale è quella di disapplicazione della normativa sul certificato verde Covid-19 non certo per la sua incostituzionalità – che pure sussiste inequivocabilmente – ma in ragione del contrasto con le norme eurounitarie che delineano un sistema di controllo giudiziale totalmente diverso da quello di costituzionalità voluto dal nostro ordinamento. Infatti, il contrasto tra una norma nazionale ed una dell'Unione Europea comporta l'obbligo del giudice di disapplicare la norma interna in virtù del principio del primato del diritto dell'Unione Europea. Onde, nell'ordinamento europeo, la perfetta legittimità di un'azione di disapplicazione della normativa interna illegale, assistita anche dallo strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. L'avversa memoria di costituzione confonde, quindi, non è ben chiaro se volutamente o per un errore di diritto, due piani ben distinti, quello costituzionale e quello eurounitario, ciascuno con le sue regole, affatto diverse le une dalle altre.

Per chiarezza: i ricorrenti e gli interventori SI DOLGONO del fatto di essere stati esclusi dalla vita civile, di non poter accedere ad un cinema, un museo od un teatro, di non poter consumare pasti all'interno di bar e ristoranti, di non poter accedere a palestre e piscine, di non poter usufruire per i propri viaggi all'interno del territorio nazionale di treni ad alta velocità e traghetti. Si tratta di altrettante lesioni di una serie di DIRITTI FONDAMENTALI INVIOLABILI il primo dei quali è quello di libertà personale. Poiché, come messo in evidenza dall'Avvocatura, si tratta nella

FUSILLO, STRIZZI & ASSOCIATI
Avv. Alessandro Fusillo
Viale delle Milizie, 22 – 00192 ROMA
Tel. 06/3243832 Fax 06/87459135
alessandro.fusillo@pec.it

specie di una legge-provvedimento, non vi è alcuna necessità di provvedimenti attuativi ulteriori. È in forza della legge che i diritti sono conculcati. Esattamente come nel caso *Costa* lungamente citato da controparte, dove si trattava del diritto di voto per come delineato dalla Costituzione per il quale la lesione, ad esempio al diritto ad esprimere un voto di preferenza, discendeva dalla legge elettorale stessa senza che fosse necessario o ipotizzabile un provvedimento attuativo. La stessa situazione si ripete nel caso di specie.

L'ordinanza di codesto Tribunale, citata da controparte, appare evidentemente errata e contraddittoria laddove da un lato ritiene che si tratti nella specie di una legge-provvedimento (si trattava in quel giudizio dell'obbligo di vaccinazione imposto agli operatori sanitari) ed esige dall'altro la necessità di un ulteriore e separato provvedimento oggetto di specifica impugnazione. È bene sottolineare, in disparte il fatto che proprio quel giudizio è in corso di denuncia dinanzi alla CEDU da parte dei ricorrenti, che l'atteggiamento assunto in quell'occasione da parte del Tribunale di Roma appartiene a ciò che a giusto titolo può chiamarsi denegata giustizia. Se una funzione appartiene ai tribunali è quella di tutelare i diritti dei cittadini, soprattutto quelli di rango costituzionale definiti dalla carta fondamentale inviolabili. Opporre a questa domanda di giustizia sofismi e cavilli più o meno raffinati, oltre ad essere una strategia poco produttiva dinanzi alle corti internazionali dove presto o tardi tutte queste questioni saranno dedotte, pone i magistrati autori di queste decisioni di fronte ad una precisa e gravosa responsabilità storica. Negare la tutela ai diritti fondamentali significa violare la costituzione sulla quale ciascuno dei magistrati ha prestato giuramento. Ognuno farà i conti con la propria coscienza. Specie quando della legalità in questo paese non rimarrà più nulla. Così come, spiace ricordarlo, ebbe ad avvenire già dopo il 1925. Il nostro non è un paese di solida tradizione democratica e la libertà, ogni giorno vilipesa dai provvedimenti del governo, richiede il prezzo dell'eterna vigilanza secondo la celebre formula di Thomas Jefferson. Il dovere di vigilare incombe ai magistrati. Cui è lecito porre la domanda di Giorgio Agamben (Stato di eccezione): *Quare siletis iuristae in munere vestro?*

Il lungo passaggio dell'ordinanza collegiale del 30 agosto 2021 citato da controparte testimonia il grave errore commesso in quel giudizio dal Tribunale di Roma, errore che aduggia anche le argomentazioni dell'Avvocatura. L'impugnazione diretta delle norme di cui trattasi in questo giudizio avviene sulla base delle norme dell'Unione Europea che con le medesime contrastano. A differenza delle norme costituzionali italiane, le norme europee hanno efficacia diretta nel nostro ordinamento e sono sovraordinate a quelle interne nell'ambito della gerarchia delle fonti. Pertanto, un'azione di impugnazione diretta di una norma, forse inammissibile nel nostro

FUSILLO, STRIZZI & ASSOCIATI
Avv. Alessandro Fusillo
Viale delle Milizie, 22 – 00192 ROMA
Tel. 06/3243832 Fax 06/87459135
alessandro.fusillo@pec.it

ordinamento – ma abbiamo visto che non è così, giacché la questione di costituzionalità viene posta in via incidentale nell'ambito di un'azione a tutela dei diritti fondamentali inviolabili lesi dalle norme illegittime – è proponibile nell'ambito del diritto dell'Unione Europea che non soffre alcuna possibilità di contrasto tra le proprie norme e quelle interne che devono sempre cedere. Le norme europee di diretta applicazione (trattati e regolamenti) sono fonte di diritti in capo ai cittadini e devono essere applicate direttamente dai giudici italiani, anche mediante la disapplicazione delle norme interne. Ora, che il Tribunale di Roma abbia clamorosamente errato sul punto non costituisce certo una ragione a favore delle errate tesi sostenute dall'Avvocatura, tantopiù che si tratta di un provvedimento cautelare che sarà oggetto di scrutinio non solo dinanzi alla CEDU in considerazione della grave violazione anche delle norme contenute nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ma anche nel giudizio di merito che sarà introdotto a breve.

La giurisprudenza di alcuni TAR e del Consiglio di Stato, *ex adverso* richiamata, soffre un vizio fondamentale che non sfuggirà al Tribunale in epigrafe. Infatti, i giudici amministrativi hanno affermato un principio nuovo ed inusitato nel nostro ordinamento, trasferendo dal campo del diritto amministrativo a quello costituzionale il concetto del bilanciamento dei diritti. È noto che nelle controversie in cui l'oggetto del giudizio sia l'eccesso di potere il giudice amministrativo sia sempre chiamato a svolgere una funzione di bilanciamento tra il diritto del cittadino, che nell'ambito del diritto amministrativo degrada a mero interesse, e l'interesse pubblico.

Il che è perfettamente ovvio ma non ha nulla a che vedere con il piano che qui ne occupa. Infatti, qui si tratta della violazione di diritti fondamentali che la costituzione definisce inviolabili, primo fra tutti quello di libertà personale. Ora, rispetto a tale diritto, significativamente collocato nel titolo I della parte I della costituzione e definito come "inviolabile" con un chiaro richiamo all'art. 2 cost. non vi è niente da bilanciare, salvo i limiti immanenti di cui allo stesso art. 13 rappresentati dalla doppia riserva di legge e di giurisdizione ai fini dell'*habeas corpus*. Il diritto di libertà personale non può essere assoggettato a bilanciamento con il "diritto alla salute". Quest'ultimo è pure malamente denominato giacché l'unico diritto stabilito dalla costituzione è quello dei cittadini nei confronti dello Stato affinché quest'ultimo appresti un sistema di sanità pubblica e garantisca le cure agli indigenti. La Repubblica Italiana non può ovviamente garantire la salute a chicchessia, tant'è che la quasi totalità dei cittadini, esclusi gli incidenti e le morti violente, soccombe, presto o tardi a qualche malattia che li conduce alla morte. E soprattutto codesto "diritto alla salute" non può essere oggetto di alcun bilanciamento con la libertà personale che

FUSILLO, STRIZZI & ASSOCIATI
Avv. Alessandro Fusillo
Viale delle Milizie, 22 – 00192 ROMA
Tel. 06/3243832 Fax 06/87459135
alessandro.fusillo@pec.it

ovviamente ha prevalenza su questo costrutto. In altri termini, l'affermazione di cui alle sentenze amministrative citate, secondo cui il legislatore potrebbe conculcare i diritti inviolabili al fine di proteggere la salute dei cittadini, non ha cittadinanza nel nostro ordinamento costituzionale. Se così fosse il legislatore potrebbe, ad esempio, assoggettare a cicli forzosi di disintossicazione i fumatori o segregare gli obesi per metterli a dieta oppure testare forzosamente tutta la popolazione per verificare chi sia portatore del virus HIV e segregare costoro affinché non possano mettere in pericolo gli altri cittadini mediante rapporti sessuali non protetti. La questione che i giudici dovranno risolvere – e l'augurio è che lo facciano in modo conforme ai valori di libertà e di civiltà che caratterizzano le cosiddette democrazie occidentali cui l'Italia, da pochi anni, appartiene, poiché prima era una dittatura fascista – è se sia ammissibile un siffatto modo di ragionare. Gli esempi che abbiamo portato, di possibile bilanciamento tra la salute e la libertà personale sono la prova eloquente dell'assurdità di ciò che sta accadendo nel nostro paese e della via molto pericolosa imboccata dal governo e dal parlamento.

Tra l'altro vi è il fondato timore che il termine "bilanciamento" sia una opportuna foglia di fico giuridica per nascondere la ben diversa realtà giuridica. Qui non si bilancia un bel niente. Vi sono delle leggi che affermano la superiorità del diritto a non ammalarsi di Covid-19 da parte di una generica cittadinanza rispetto al diritto di libertà personale di tutti coloro che non intendono sottoporsi né al vaccino né al tampone PCR (finché questo sarà riconosciuto). La libertà personale, trattandosi di un diritto fondamentale INVIOLABILE, non può essere bilanciata con altro che con l'interesse della società a proteggersi dai criminali, interesse che deve passare attraverso l'adozione di norme criminali apposite e l'intervento di un magistrato che le applichi nel caso di specie. Ogni altra aggressione alla libertà personale è illegittima, inammissibile e non può essere giustificata da alcun bilanciamento. Infatti, "non è la salute che deve essere difesa a costo della libertà, ma è la libertà che deve essere difesa a costo della salute" (A. Gramsci).

3. In via subordinata: conversione nel procedimento ex art. 840 *sexiesdecies* c.p.c.

Le eccezioni di inammissibilità illustrate *ex adverso* possono essere in ogni caso agevolmente superate mediante la conversione del presente procedimento in un'inibitoria ai sensi dell'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c.

La norma in questione consente a chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti di agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva.

L'introduzione della domanda con le forme dell'art. 737 c.p.c. e ss. è perfettamente compatibile con il ricorso introduttivo del presente procedimento, salvo la trasmissione alla sezione specializzata in materia di imprese. Ugualmente compatibile con l'azione ex art. 840 *sexiesdecies* c.p.c. è la richiesta di adozione dei provvedimenti ex art. 614 bis c.p.c. già formulata con il ricorso introduttivo così come la richiesta di pubblicazione del provvedimento richiesto.

Pertanto, qualora il Tribunale ritenga fondate le eccezioni di inammissibilità formulate dall'Avvocatura chiediamo la conversione del procedimento in un'azione inibitoria *ex* art. 840 *sexiesdecies* c.p.c. con la contestuale richiesta di trasmissione degli atti al presidente della sezione specializzata in materia di imprese al fine della nomina del giudice.

4. Il merito delle questioni di diritto dell'Unione Europea

4.1. Il Regolamento UE 953/2021

Sostiene l'Avvocatura che il "considerando" 36 del Regolamento UE 953/2021 sarebbe privo di portata precettiva.

Si tratta di un argomento fallace non solo perché l'art. 17 del Regolamento stesso ne impone l'osservanza agli stati membri in ogni sua parte, compresi i "considerando" ma soprattutto perché il "considerando" 62 chiarisce l'obbligatorio rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea da parte degli Stati membri nell'attuazione del Regolamento.

Errata, ancora, è la tesi secondo cui le politiche sanitarie ed in materia di contrasto alla pandemia da Covid-19 sarebbero al di fuori dalla portata del diritto dell'Unione Europea. Sul punto rinviamo al paragrafo 19 del ricorso (pagg. 17-18) dove abbiamo trattato la questione sulla quale l'Avvocatura non ha risposte da offrire.

La tesi secondo cui il certificato verde Covid-19 fondato sul tampone PCR sarebbe una valida alternativa al vaccino non meriterebbe nemmeno una risposta tanto essa è assurda e irrispettosa di alcuni basilari principi giuridici che caratterizzano il nostro ordinamento. È noto, infatti, che il governo, i cui ministri non hanno fatto mistero di una simile intenzione, ha voluto imporre quale alternativa al vaccino l'obbligatoria sottoposizione ogni 48 o 72 ore ad un trattamento umiliante ed invasivo che comporta l'inserimento doloroso di un corpo estraneo nelle narici al fine di costringere i recalcitranti a vaccinarsi non solo a causa della natura obiettivamente degradante del tampone, ma soprattutto attraverso un ricatto economico. Il tamponamento ogni 72 ore comporta un costo di circa 150-200 euro a persona al mese che è obiettivamente insostenibile per qualsiasi famiglia normale, oltretutto in una situazione di grave crisi economica quale quella che stiamo vivendo. In altri termini l'alternativa tra vaccino e tampone non solo non sta in piedi dal punto di

vista personale poiché il tampone obbligatorio è un attacco alla libertà personale esattamente come il vaccino obbligatorio, ma soprattutto per la discriminazione per ragioni di censo che introduce. Le famiglie benestanti avranno la possibilità di scelta, mentre tutti coloro che si trovino in difficoltà economiche non avranno modo di sottrarsi al ricatto.

La Convenzione di Oviedo è violata in egual misura sia dall'obbligo di vaccinarsi sia dall'obbligo alternativo di sottoporsi ad un tampone naso-faringeo. Si tratta in entrambi i casi di trattamenti sanitari che in forza della Convenzione devono essere oggetto di una scelta libera e informata. Gli ostacoli che derivano dai principi di diritto internazionale in materia di bioetica sono insormontabili perché non vi è modo per affermare la possibile legittimità del certificato verde Covid-19 nell'ambito di un sistema di diritto internazionale che ha affermato ripetutamente l'illegittimità di qualsiasi invasione nell'integrità corporale delle persone, quale che sia la ragione che la giustifica.

Il provvedimento cautelare della Corte di Giustizia UE con il quale era respinta la richiesta cautelare di sospensione del Regolamento UE 953/2021 è priva di rilevanza in questa sede. Anzitutto perché il Regolamento che in quella sede i ricorrenti volevano far sospendere è proprio la ragione per le nostre doglianze concernenti le norma italiane. In secondo luogo, perché in quella sede la Corte rigettò il ricorso solo ed esclusivamente per la mancata prova del pregiudizio imminente e irreparabile.

4.2. La CDFUE

Secondo l'Avvocatura non troverebbe applicazione nel caso di specie la CDFUE perché la normativa sul certificato verde Covid-19 non costituirebbe attuazione del diritto dell'Unione.

L'argomentazione è errata.

Non solo la sanità pubblica costituisce uno dei compiti dell'Unione a mente dell'art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ma proprio i vaccini in generale e quelli contro il Covid-19 in particolare fanno parte a pieno titolo della politica dell'Unione Europea. Che la salute in generale e le politiche vaccinali in particolare facciano parte a pieno titolo del diritto dell'Unione Europea emerge, ad esempio, dal Regolamento n. 2021/522 UE del 24.03.2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il precedente regolamento (UE) n. 282/2014. Inoltre, è appena il caso di sottolineare che i vaccini che costituiscono il fondamento del certificato verde Covid-19 sono stati introdotti in Italia in forza dell'autorizzazione di emergenza rilasciata dall'EMA per cui tutta la materia vaccinale è parte del

diritto eurounitario. Pertanto, le norme di cui è causa rientrano pienamente nell'attuazione del diritto dell'Unione e deve rispettare la CDFUE.

Peraltro, il rispetto della Carta di Nizza è stato imposto specificamente ai singoli stati nell'attuazione delle norme in materia di certificato verde Covid-19.

5. Sulla violazione delle norme di diritto internazionale consuetudinario

Tralasciamo ogni commento sulle censure di "inappropriatezza" rivolte al nostro ricorso dall'Avvocatura Erariale. L'esercizio della professione forense richiede, esige che il difensore sia libero nelle sue critiche, anche aspre al comportamento delle controparti, siano esse pubbliche o private. Inappropriato, se mai è il comportamento dell'Avvocatura, che, perdendo una buona occasione per rispettare ed attuare la costituzione, si è lanciata in una difesa di ciò che difendibile non è, ossia le politiche e i provvedimenti totalitari del governo. Respingiamo al mittente le accuse e, come detto, ciascuno, anche i colleghi dell'Avvocatura Erariale, faccia i conti con la propria coscienza in questo triste periodo in cui le libertà per cui i nostri avi hanno combattuto e sono morti sono soggette ad un attacco peggiore di quello iniziato con le leggi fascistissime.

Le fonti internazionali da noi citate (Codice di Norimberga, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Dichiarazione di Helsinki, Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e Convenzione di Oviedo) **vietano qualsiasi trattamento sanitario (poco importa che si tratti del tampone PCR o del vaccino) che non sia fondato sul consenso libero e informato della persona interessata**. Spiace che il governo, il parlamento e l'avvocatura non se ne vogliano rendere conto, ma le pur timide aperture in favore dei trattamenti sanitari obbligatori che si possono desumere dall'art. 32 cost. sono **superate dalle norme internazionali che stabiliscono un diritto assoluto e inviolabile all'autodeterminazione sanitaria.** Non si può essere costretti ad assumere farmaci o a sottoporsi a procedure mediche perché questo viola la dignità umana stabilita come limite invalicabile anche dalla nostra costituzione.

Che, poi, i vaccini contro il contagio da SARS-CoV-2 (ammesso che esistano giacché quelli in commercio prevengono la malattia Covid-19) siano trattamenti sperimentali (ancorché ritenuti sicuri dall'EMA) è circostanza che emerge dalla semplice lettura dei bugiardini che abbiamo prodotto. Sul punto la sentenza Vavricka della CEDU, citata a sproposito dai nostri contraddittori, nulla ha a che vedere con le nostre osservazioni, giacché nel caso deciso dalla Corte anzitutto si trattava di vaccini consolidati e privi di effetti indesiderati e in secondo luogo la sanzione era una modesta multa *una tantum* che la CEDU ritenne non confliggente con i diritti dell'Uomo. Nel

nostro caso il mancato assoggettamento a due procedure mediche alternative (vaccino o tampone) comporta il sacrificio del diritto fondamentale alla libertà personale.

6. Sulla presunta costituzionalità della normativa in questione

Nell'ansia di trovare un cavillo per giustificare la normativa che essa è chiamata a difendere l'Avvocatura si avventura ad affermare che il tampone PCR sarebbe una semplice procedura medica assimilabile ad una visita medica.

In disparte il problema dato dalla frequenza della procedura medica che dovrebbe essere ripetuta ogni 48 o 72 ore, ciò di cui i nostri contraddittori non si avvedono è che qualsiasi intervento medico, anche una semplice visita, non può essere imposto a chi non vi si voglia sottoporre. Si tratta di una insopportabile intrusione nell'integrità corporale e, francamente, inorridisce che i colleghi di controparte abbiano ritenuto loro dovere avventurarsi nella difesa di un obbligo la cui imposizione trasforma il nostro paese in uno stato totalitario.

Non esistono e non possono esistere cure obbligatorie, checché ne pensi il Papa, poiché queste comportano la negazione del principio fondamentale che giustifica l'esistenza stessa degli stati e delle istituzioni pubbliche, ossia il diritto alla proprietà di sé stessi. Un'organizzazione pubblica che pretenda di ingerirsi nel diritto di autodeterminazione corporale cessa di essere uno stato di diritto e passa decisamente nel campo del totalitarismo.

L'esempio più evidente è dato dalle droghe. Queste sono sostanze riconosciutamente dannose e pericolose per la salute non solo di chi le assume ma di tutti gli altri giacché la persona che agisce sotto l'influenza di sostanze psicotrope non è *compos sui* e può causare gravi danni agli altri. Eppure, lo stato, sebbene intervenga duramente per reprimere il commercio delle droghe, si astiene dal punire l'uso e il consumo delle sostanze stupefacenti perché riconosce che qui vi è un ambito di intangibilità della persona, valicato il quale, usciremmo definitivamente dallo stato di diritto.

È appena il caso di rilevare che le sanzioni amministrative per l'uso di droghe (essenzialmente legate al divieto di guidare veicoli a motore) sono ben più blande di quelle legate alla mancata sottoposizione al tampone PCR o al vaccino contro il contagio da SARS CoV-2.

7. Sulla presunta sicurezza dei vaccini

Le avverse considerazioni concernenti la procedura di autorizzazione dei vaccini non sono pertinenti. È perfettamente ovvio che i vaccini siano stati sottoposti ad una attenta procedura di valutazione e che la loro messa in commercio sia il risultato di una valutazione preliminare che ne ha ritenuto i benefici maggiori dei rischi. Se così non fosse i vaccini sarebbero ancora oggi

FUSILLO, STRIZZI & ASSOCIATI
Avv. Alessandro Fusillo
Viale delle Milizie, 22 – 00192 ROMA
Tel. 06/3243832 Fax 06/87459135
alessandro.fusillo@pec.it

chiusi nei laboratori e nessuno avrebbe mai potuto commercializzarli. Tuttavia, l'autorizzazione alla messa in commercio non significa che i vaccini siano sicuri od efficaci. Tant'è che chi vi si sottopone sottoscrive un documento molto impegnativo con il quale solleva da responsabilità chi glieli somministra.

La prova evidente della natura sperimentale dei vaccini deriva dal c.d. "scudo penale" ossia dalla esenzione da responsabilità penale dei medici vaccinatori per i reati di LESIONI COLPOSE GRAVI e OMICIDIO COLPOSO. Se i vaccini fossero sicuri nessuno avrebbe pensato di introdurre una simile norma ed al postutto il primo a non essere convinto della sicurezza dei vaccini è proprio il legislatore. Ad ogni buon conto rinviamo il Tribunale alla lettura dei bugiardini dai quali emerge che i vaccini sono e restano FARMACI SPERIMENTALI quali che siano le acrobazie logiche nelle quali si sono avventurati i nostri contraddittori.

In ogni caso, quand'anche tutte le avverse considerazioni sulla presunta sicurezza dei vaccini fossero vere (ma l'AIFA è di avviso diverso, come emerge dai rapporti di farmacovigilanza) resta il divieto di imporre trattamenti sanitari senza la doppia garanzia di legge e di giurisdizione. D'altro canto, le nostre considerazioni valgono in eguale misura e per i vaccini e per i tamponi che comportano solo una invasione corporale umiliante (introduzione di un corpo estraneo) senza i rischi obiettivi per la salute connessi alla vaccinazione e testimoniati dalle migliaia di reazioni avverse anche letali o gravissime cui si assiste ormai quotidianamente.

8. Sullo stato di emergenza

Le considerazioni sullo stato di emergenza di cui all'avversa memoria non colgono nel segno. Lo stato di emergenza previsto dal decreto legislativo in materia di protezione civile così come le ordinanze contingibili e urgenti non possono violare i diritti fondamentali costituzionali sicché la lunga difesa della dichiarazione di stato di emergenza si appalesa del tutto inutile. Il governo ben può dichiarare lo stato di emergenza e derogare a talune leggi in considerazione della situazione di allarme, questo è ovvio, ma ciò che non può fare è violare i diritti fondamentali che non possono essere toccati dal legislatore ordinario.

Roma, li 23 novembre 2021

Avv. Alessandro Fusillo